

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 aprile 2016, n. 436

Riconoscimento di pratiche locali tradizionali (PLT) di pascolamento ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 26 febbraio 2015, n. 1420. Modifiche alla DGR n. 1438 del 16/6/2015.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Leonardo DI GIOIA, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Agricoltura e confermata dal Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente, riferisce quanto segue:

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 relativo alle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/747 della Commissione dell'11 maggio 2015 recante la deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda, tra l'altro, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6513 del 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2015, n. 180, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013” che definisce le modalità applicative che i richiedenti il pagamento unico dovranno osservare sulle superfici dichiarate nella domanda unica relativamente al mantenimento delle superfici agricole (art. 2), all’attività agricola minima (art. 3), alle aree di interesse ecologico (art. 11);

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1566 del 12 maggio 2015 recante “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020” che stabilisce all’articolo 2, comma 1, i termini per la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto e della domanda unica e ammissibilità delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali, posticipandoli al 15 giugno 2015;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.2954 dell’8/5/2015 recante “Chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti”;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.3411 del 29/5/2015 recante “Ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti”;

CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale n. 6513/2014, stabilisce che, ai fini della determinazione dei diritti all’aiuto, le superfici a prato permanente di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, comprendono anche le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate, dall’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della Regione o Provincia autonoma competente, dei relativi estremi catastali;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 3 del Decreto n. 1420/2015, fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilisce che “i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all’articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014 e di quelle sulle quali è svolta unicamente l’attività di pascolo, comprese le superfici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 18 novembre 2014, sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;

CONSIDERATO che con nota n. ACIU.2015.116 del 9 marzo 2015 Agea — Area di coordinamento - ha comunicato le modalità operative per la trasmissione da parte delle Regioni dei dati relativi alle superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 per la loro individuazione nel sistema di identificazione delle particelle agricole (SIPA);

CONSIDERATO che con la suddetta nota n.3411 del 29/5/2015 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha rappresentato che la Corte dei conti europea, nell’ambito di un’indagine per la Dichiarazione dell’affidabilità dei conti per l’anno 2014 (DAS 2014 PF 6896),ha contestato il calcolo del carico effettuato

da AGEA in base alle modalità esplicitate nel decreto ministeriale 26 febbraio 2015 e che, pertanto, per il calcolo della densità zootecnica, occorre fare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 3 e 4 del decreto ministeriale e, qualora si volesse soddisfare il requisito del pascolamento nel periodo minimo di 60 giorni, occorre che la superficie in questione sia pascolata da almeno 1,2 UBA/ha per tutta la durata del turno di pascolamento;

CONSIDERATO che il comma 3 dell' articolo 2 del DM 26 febbraio 2015 stabilisce che *“fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa, e quanto previsto al comma 1 del presente articolo, i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014 e di quelle sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese le superfici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa (“Pascoli magri”), sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni”;*

CONSIDERATO che il comma 4 del suddetto articolo 2 del DM 26 febbraio 2015 stabilisce che *“le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni stabilita al comma 3 e un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, di cui al comma 3, e per anno, dandone comunicazione, con le modalità previste nell'articolo 13 del presente decreto, all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.*

VISTA la DGR n. 1438 del 16/6/2015 recante *“Riconoscimento di pratiche locali tradizionali (PLT) di pascolamento ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 26 febbraio 2015, n. 1420”* con la quale è stato stabilito che le superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di pascolamento sono ammissibili agli aiuti esclusivamente quando dichiarate da un soggetto avente un codice di allevamento intestato al medesimo e sono, pertanto, pascolate da animali detenuti dal richiedente che consentano il rispetto di un carico annuo pari a 1,2 UBA (Unità di Bestiame Adulto) per ettaro di superficie a pascolamento (PLT). Inoltre è stato stabilito che, nel rispetto del precitato carico annuo di bestiame ad ettaro, è consentito un periodo minimo di pascolamento pari a sessanta giorni;

CONSIDERATO che le Organizzazioni professionali agricole hanno rappresentato che il carico minimo di bestiame stabilito pari a 1,2 UBA/ha/anno risulta troppo elevato e che, pertanto, il carico di bestiame previsto per il periodo minimo di 60 giorni non è conseguibile dalla maggior parte delle aziende zootecniche pugliesi;

Tutto ciò premesso, ritenuto necessario provvedere a modificare la DGR n. 1438 del 16/6/2015, si propongono di stabilire che il terzo e quarto paragrafo della medesima siano sostituiti dai seguenti:

- *“di stabilire che le superfici oggetto di pratiche locali tradizionali (PLT) di pascolamento di cui all'articolo 7 regolamento (UE) n. 639/2014 sono ammissibili agli aiuti esclusivamente quando dichiarate da un soggetto avente un codice di allevamento intestato al medesimo e sono, pertanto, pascolate da animali detenuti dal richiedente che consentano il rispetto di un carico annuo pari a 0,2 UBA (Unità di Bestiame Adulto) per ettaro di superficie a pascolamento (PLT)”;*
- *“di stabilire che, qualora si volesse soddisfare il requisito del pascolamento nel periodo minimo di 60 giorni, occorre che la superficie in questione sia pascolata da almeno 1,2 UBA/ha”.*

Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 — comma 4 — lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente della Sezione Agricoltura e dal Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di stabilire che il terzo e quarto paragrafo della DGR n. 1438 del 16/6/2015 siano sostituiti dai seguenti:
 - *“di stabilire che le superfici oggetto di pratiche locali tradizionali (PLT) di pascolamento di cui all'articolo 7 regolamento (UE) n. 639/2014 sono ammissibili agli aiuti esclusivamente quando dichiarate da un soggetto avente un codice di allevamento intestato al medesimo e sono, pertanto, pascolate da animali detenuti dal richiedente che consentano il rispetto di un carico annuo pari a 0,2 UBA (Unità di Bestiame Adulto) per ettaro di superficie a pascolamento (PLT)”;*
 - *“di stabilire che, qualora si volesse soddisfare il requisito del pascolamento nel periodo minimo di 60 giorni, occorre che la superficie in questione sia pascolata da almeno 1,2 UBA/ha”;*
- di confermare quant'altro stabilito nella suddetta DGR n. 1438 del 16/6/2015;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6, lettera e), L.R. n. 13/1994;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante